



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 60 del 15 maggio 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

L'Estensore
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

SERVIZIO: Contratti Erogatori Privati - (DPF006)

L'Estensore
Dott.ssa Maddalena Tabasso
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
vacante

Al Direttore REGIONALE

data: **15 maggio 2020**

Prot. **N. 4762/20/DPF010**

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **15 maggio 2020**

Prot **N. 4762/20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **15 maggio 2020**

Prot. **N. 4762/20**



Il Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTI i provvedimenti emanati dal Dipartimento della Protezione Civile durante l'intero periodo dell'emergenza;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale;



Il Presidente della Regione

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, concernente ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Presidenziale n. 4 dell'11 marzo 2020 che, al fine di evitare assembramenti degli utenti negli ambulatori medici, al punto 7) stabilisce che, salvi i casi di urgenza, le visite nello studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta vengano erogate a seguito di prenotazione. Le modalità di prenotazione (telefono cellulare, fisso, mail, ecc.) devono essere stabilite dal medico e comunicate con mezzi idonei ai propri assistiti. E' obbligo del medico garantire una facile accessibilità al servizio e la regolare acquisizione delle richieste di visita degli utenti, secondo le modalità stabilite;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 23 del 03 aprile 2020 che, al punto 1) proroga l'efficacia di diverse disposizioni tra cui quanto stabilito al punto 7) dell'ordinanza n. 4 del 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 37 del 15 aprile 2020 che, al punto 11) dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1 dell'ordinanza n.23 del 3 aprile 2020 sia prorogata al 20 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 55 del 5 maggio 2020 con la quale è stato approvato, dall'11 maggio 2020, un piano graduale di ripristino delle attività sanitarie sospese;

RITENUTO pertanto, alla luce del riavvio delle attività specialistiche ambulatoriali, di dover garantire il ripristino della assistenza sanitaria di base negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in aggiunta alle visite su prenotazione, nel rispetto delle vigenti misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19 siccome pubblicate dal Ministero della Salute, a tutela del paziente e dell'operatore sanitario, fatta salva la facoltà di riapertura a condizione che il titolare dello studio garantisca il rispetto delle misure precauzionali previste;

PRECISATO altresì che restano ferme le disposizioni che consentono di continuare ad assicurare telematicamente o a distanza (telefono, mail) una parte delle attività connesse alle prescrizioni farmaceutiche, siccome disposto dal punto 2) dell'ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020 e dal punto 12) dell'ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza Presidenziale n. 3 del 9 marzo 2020 che al punto 2) approva l'allegato B) contenente diverse misure tra cui, al fine di limitare gli accessi nelle strutture ospedaliere e territoriali del sistema sanitario regionale e garantire nel contempo la continuità terapeutica, la possibilità per i MMG ed i PLS di prescrivere farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per 60 giorni dalla data di scadenza dello stesso;
- La circolare AIFA del 6 aprile con cui sono stati prorogati di 3 mesi, a partire dalla data di scadenza, i PT scaduti a far data dall'11 febbraio nei mesi di marzo, aprile e maggio;

RITENUTO pertanto, nelle more del pieno ripristino delle attività specialistiche ambulatoriali, al fine di evitare interruzioni di terapia ai pazienti interessati di consentire ai MMG/PLS di ripetere la prescrizione farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e comunque sino a quando il paziente non effettua la visita di controllo, purché questa sia già prenotata o in via di prenotazione;

RICHIAMATE:



Il Presidente della Regione

- l'Ordinanza Presidenziale n. 4 dell'11 marzo 2020 che al punto 7) stabilisce la sospensione delle visite medico legali in ambito assistenziale salve le visite domiciliari già programmate e quelle che rivestono il carattere di urgenza;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 23 del 03 aprile 2020 che al punto 1) proroga l'efficacia di diverse disposizioni tra cui il punto 7) della precitata ordinanza n. 4/2020;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 37 del 15 aprile 2020 che al punto 11) proroga l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1 dell'ordinanza n.23/2020 al 20 aprile 2020;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 43 del 20 aprile 2020 che proroga, per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero sino a diverso provvedimento presidenziale, l'efficacia delle disposizioni succitate,

RITENUTO, alla luce del quadro epidemiologico della regione Abruzzo alla data odierna, della Ordinanza Presidenziale n. 55 del 5 maggio 2020 con la quale è stato approvato, dall'11 maggio 2020, un piano graduale di ripristino delle attività sanitarie sospese nonché delle esigenze rappresentate dai pazienti interessati, di dover disporre - a far data dal 18 maggio 2020 - la ripresa delle visite medico legali in ambito assistenziale dando mandato alle AASSLL:

- di garantire accessi programmati alla struttura sia del paziente che dell'eventuale accompagnatore necessario in ragione della inabilità dello stesso;
- di rispettare le misure di precauzione e prevenzione del contagio da COVID-19;
- di garantire l'effettuazione delle visite domiciliari già programmate e non effettuate alla data odierna;

RITENUTO altresì di dover disporre – a far data dal 18 maggio 2020 – la ripresa delle attività ambulatoriali inerenti la medicina dello sport nel rispetto delle misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19 ;

CONSIDERATO che, in relazione all'emergenza coronavirus, le aziende interessate hanno disposto, la sospensione dell'attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS, con la motivazione principale, oltre a quella generale prevista dai provvedimenti in atto per limitare l'accesso alle aree dedicate all'assistenza a coloro che ne hanno assoluta necessità, del prevedibile e inevitabile aumento delle attività di cura e informazione cui sono stati sottoposti tutti i professionisti sanitari;

RITENUTO, alla luce della graduale ripresa della mobilità e delle attività lavorative, di dover consentire il graduale ripristino della attività degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS;

RITENUTO altresì di dover stabilire quanto segue:

- l'attività di informazione scientifica relativa a farmaci e dispositivi può essere effettuata previo appuntamento con il medico interessato;
- privilegiare l'informazione scientifica da remoto con modalità telematiche;
- l'attività *face to face* può essere effettuata purchè nel rispetto delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che il DL "Rilancio", in corso di pubblicazione, consente alle Regioni di adottare procedure accelerate per le prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici ed assicura la proroga per ulteriori 90 gg. per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza durante lo stato di emergenza per le forniture di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici di cui al DPCM 12/01/2017 LEA, per incontinenza, stomie e alimentazione



Il Presidente della Regione

speciale, laringectomie, per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio;

VALUTATO di dover, conseguentemente individuare percorsi appropriati che garantiscano prestazioni di Assistenza protesica e di Assistenza integrativa improntate alla massima tutela dei soggetti fragili aventi diritto dal rischio dell'esposizione al contagio;

VISTO il parere tecnico dell'ASR trasmesso con nota integrativa Prot. n. 507 del 08.05.2020 recante "CORONAVIRUS- Disposizioni a supporto del mantenimento dei LEA di assistenza protesica e integrativa agli aventi diritto. Richiesta di avvio alle procedure straordinarie. Riscontro alla nota del Presidente dell'Associazione FIOTO. Integrazione con nota esplicativa al parere tecnico dell'ASR Prot. n. 504 del 7 maggio 2020" (Allegato A), con cui, sulla scorta della nota del 21.04.2020 dell'associazione FIOTO agli atti del Dipartimento Sanità, sono stati individuati e descritti i percorsi semplificati di erogazione ed accessibilità degli assistiti alla diretta fornitura dei dispositivi e presidi da parte degli erogatori autorizzati/accreditati per presidi/ausili (ortopedici)";

PRECISATO che l'accesso semplificato descritto nel parere tecnico summenzionato deve riguardare tutte le prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, poiché, nell'impossibilità di eliminare interamente il rischio epidemiologico in base delle evidenze scientifiche attuali, è necessario adottare tutte le dovute cautele, allo scopo di ridurre in maniera significativa l'esposizione all'infezione da Sars-CoV-2 nel percorso dei soggetti che richiedono le prestazioni previste dal DPCM LEA 2017 Allegato 12 ed alla sua attuazione sono chiamati i Servizi preposti delle Aziende Sanitarie Locali;

PRECISATO che, limitatamente alla durata del dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale, il percorso agevolato assentito consente sia agli assistiti in possesso di prescrizione sia a quelli in terapia di mantenimento, che necessitano di un rinnovo delle prestazioni di cui ai LEA secondo il piano definito non suscettibile di modificazioni, pur sprovvisti di prescrizione medica, anche a causa di usura o rottura dei presidi in uso, di recarsi direttamente presso un fornitore di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.e.ii, al quale l'assistito delega la procedura e i suoi adempimenti";

STABILITO che, esclusivamente in relazione al periodo emergenziale legato all'infezione da SARS-CoV-2, il professionista sanitario delegato (tecnico/direttore tecnico di struttura iscritto all'Ordine) provvede, sotto la propria responsabilità, a tutti gli adempimenti della predetta procedura, *"previa valutazione e conseguente certificazione tecnica dello stato di necessità/rispondenza delle esigenze funzionali pregresse"* e, ai fini del collaudo, alla certificazione dell'idoneità funzionale, sicurezza d'uso e rispondenza del dispositivo medico al piano terapeutico pregresso, come in dettaglio reso nell'ALLEGATO A del presente provvedimento;

STABILITO altresì che, in relazione alla procedura delegata, la documentazione relativa viene trasmessa in via telematica al competente Servizio della Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito, per le verifiche previste e la successiva autorizzazione e conferma alla fornitura, con invio contestuale di comunicazione allo specialista responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale;

RITENUTO, per quanto espresso nei documenti tecnici allegati e nel presente atto, di rimettere alle Aziende Sanitarie Locali l'adozione di eventuali indirizzi operativi per i competenti Servizi aziendali di Assistenza Protesica;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-



Il Presidente della Regione

- 1) di confermare le attuali modalità di erogazione della assistenza sanitaria di base negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute, che prevede l'attività di studio previa adozione delle vigenti misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19, a tutela del paziente e dell'operatore sanitario. Le visite nello studio del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta sono effettuate, a seguito triage telefonico, su prenotazione con le modalità stabilite dal medico (telefono cellulare, fisso, mail, ecc.) e comunicate con mezzi idonei ai propri assistiti, permanendo l'obbligo del medico di garantire una facile accessibilità al servizio e la regolare acquisizione delle richieste di visita degli utenti;
- 2) di precisare che restano ferme le disposizioni che consentono di continuare ad assicurare telematicamente o a distanza (telefono, mail) una parte delle attività connesse alle prescrizioni farmaceutiche, siccome disposto dal punto 2) dell'ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020 e dal punto 12) dell'ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020;
- 3) di autorizzare i MMG/PLS, nelle more del pieno ripristino delle attività specialistiche ambulatoriali ed al fine di evitare interruzioni di terapia ai pazienti interessati, a ripetere le prescrizioni di farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e comunque sino a quando il paziente non effettua la visita di controllo, purché questa sia già prenotata;
- 4) di disporre - a far data dal 18 maggio 2020 - la ripresa delle visite medico legali in ambito assistenziale dando mandato alle AASSLL:
 - di garantire accessi programmati alla struttura sia del paziente che dell'eventuale accompagnatore necessario in ragione della inabilità dello stesso;
 - di rispettare le misure di precauzione e prevenzione del contagio da COVID-19;
 - di garantire l'effettuazione delle visite domiciliari già programmate e non effettuate alla data odierna;
- 5) di disporre – a far data dal 18 maggio 2020 – la ripresa delle attività ambulatoriali inerenti la medicina dello sport nel rispetto delle misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19;
- 6) di consentire il graduale ripristino della attività degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS, con le modalità di seguito riportate:
 - l'attività di informazione scientifica relativa a farmaci e dispositivi può essere effettuata previo appuntamento con il medico interessato;
 - privilegiare l'informazione scientifica da remoto con modalità telematiche;
 - l'attività face to face può essere effettuata purché nel rispetto delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da COVID-19;
- 7) di individuare percorsi appropriati che garantiscano prestazioni di Assistenza protesica e di Assistenza integrativa improntate alla massima tutela dei soggetti fragili aventi diritto dal rischio dell'esposizione al contagio;
- 8) di stabilire che, per le motivazioni in narrativa, l'accesso semplificato riguarda le prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa incluse negli elenchi 1, 2A e 2B di cui al Nomenclatore Allegato 5 al DPCM del 12.01.2017 e gli ausili di cui all'Allegato 2 dello stesso decreto”;



Il Presidente della Regione

- 9) di disporre che le Aziende Sanitarie Locali in ragione di quanto messo in evidenza dall'ASR, si attengono agli indirizzi operativi dalla medesima descritti, validi non solo per le prestazioni riguardanti dispositivi/ausili ortopedici, ma anche per le altre prestazioni di assistenza protesica, per le quali la concessione e autorizzazione o il rinnovo è disciplinato dal DPCM LEA 2017 Allegato 12 e assistenza integrativa di cui agli Allegati 2 e 11;
- 10) di affidare per quanto espresso nel documento tecnico allegato e nel presente atto, alle Aziende Sanitarie Locali la corretta attuazione per il periodo emergenziale, delle descritte procedure semplificate”.
- 11) di assicurare il rispetto delle indicazioni operative e delle misure di semplificazione assentite, che avranno effetto fino a nuove disposizioni o integrazioni in ulteriori provvedimenti, con la raccomandazione per le competenti Aziende Sanitarie Locali, in relazione alle prestazioni assicurate, l'attuazione delle modalità previste, la vigilanza e la più ampia diffusione alle disposizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

15 maggio 2020

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente